



Comune di
**Valeggio
sul Mincio**
Città d'Arte

**REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con Delibera consiliare n. 3 del 16/02/2012
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 21/12/2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/__/2026

INDICE

Articolo 1	4
Oggetto del Regolamento	4
Articolo 2	4
Istituzione dell'imposta	4
Articolo 3	4
Presupposto dell'imposta.....	4
Articolo 4	4
Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari	4
Articolo 5	4
Esenzioni.....	4
Articolo 6	5
Misura dell'imposta	5
Articolo 7	5
Obblighi di dichiarazione	5
Articolo 8	6
Versamenti	6
Articolo 9	6
Disposizioni in tema di accertamento	6
Articolo 10	7
Sanzioni.....	7
Articolo 11	8
Riscossione coattiva	8
Articolo 12	8
Rimborsi.....	8
Articolo 13	9
Pubblicazione.....	9
Articolo 14	9

Finalità dell'imposta	9
Articolo 15	9
Disposizioni transitorie e finali	9

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Valeggio sul Mincio.
3. In sede di prima applicazione, l'imposta di soggiorno è applicata per il periodo 1° aprile – 31 dicembre a condizione che il gettito rimanga interamente al Comune.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è:
 - a) il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Valeggio sul Mincio come definita dal Titolo II – Disciplina dell'attività Ricettiva – Capo I – Strutture ricettive della Legge Regionale 14 giugno 2013 n. 11;
 - b) il pernottamento in alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche (locazioni turistiche) disciplinati dall'articolo 27bis della Legge Regionale n. 14 giugno 2013 n. 11;
 - c) il pernottamento negli immobili destinati ad attività turistiche connesse al settore primario disciplinate dalla Legge Regionale 10 agosto 2012 n. 28;
 - d) il pernottamento negli immobili destinati a locazione breve, di cui all'articolo 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito in Legge 96/17.

Articolo 4

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Valeggio sul Mincio che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Il gestore delle strutture ricettive e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal successivo art. 6 del presente Regolamento come previsto dall'art. 180 del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Valeggio sul Mincio;
 - b) i minori fino all'età stabilita con delibera ex art. 6 comma 2;

- c) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
- d) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
- e) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
- f) le persone con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992, e il loro accompagnatore;
- g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici in servizio di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- h) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- i) i volontari appartenenti ad organismi riconosciuti in servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze.
- j) sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- k) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.

2. L'applicazione delle esenzioni di cui ai punti precedenti è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'apposita autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Nei casi di cui ai punti c), d) ed e) l'applicazione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. L'imposta si applica per i primi 20 (venti) pernottamenti consecutivi.
4. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Articolo 7

Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva, il locatore turistico e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici, è tenuto ad applicare l'imposta di soggiorno a colui che soggiorna presso la propria struttura, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente, il gestore, il locatore turistico o il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi sono tenuti a versare comunque l'imposta in quanto responsabili del pagamento e debitori dell'obbligazione tributaria.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono:

- a) registrarsi presso il portale gestionale dell'imposta di soggiorno in dotazione al Comune di Valeggio sul Mincio presso l'Ufficio Tributi;
- b) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità nella misura corrispondente alla classificazione della struttura e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno nel Comune di Valeggio sul Mincio. Il foglio informativo dovrà essere posto in appositi spazi ben visibili agli ospiti;
- c) Acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, conservandola nei termini di cui all'art. 2220 del codice Civile;
- d) richiedere, entro il momento della partenza del soggiornante e sulla base delle tariffe vigenti, sulle quali è tenuto a tenersi diligentemente informato, il pagamento dell'imposta ed a rilasciare la relativa quietanza;
- e) presentare al Comune, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, ed esclusivamente in via telematica nel portale dell'imposta di soggiorno, la comunicazione periodica contenente:
 - il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente,
 - il numero dei pernottamenti relativi al periodo di permanenza,
 - il numero dei soggetti esenti a norma dell'art. 5 del presente Regolamento.

La comunicazione periodica deve essere presentata telematicamente anche qualora non vi sia stato nessun ospite presso la struttura stessa. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, vi è l'obbligo per il gestore di comunicare al Comune il periodo di chiusura.

- f) presentare telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ag. Delle Entrate) una dichiarazione annuale cumulativa entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero delle Finanze del 29/04/2022 e ss.mm.ii. Come previsto dall'art. 180, c.3, del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 77/2020.3.

3. La presentazione della dichiarazione annuale cumulativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ag. Delle Entrate) non sostituisce l'obbligo della presentazione delle comunicazioni periodiche trimestrali nei termini previsti nel punto e) del presente articolo.

La presentazione delle comunicazioni periodiche trimestrali non sostituisce l'obbligo della presentazione della dichiarazione cumulativa annuale nei termini previsti in questo punto.

Articolo 8 Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Valeggio sul Mincio.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre tramite il sistema PagoPA messo a disposizione sul portale dell'imposta di soggiorno.

Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge 296/06 e dell'articolo 1, comma 792 della Legge 160/19 in materia di accertamento esecutivo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:

- invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti;

- inviare ai gestori delle strutture ricettive ed ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
- effettuare attività di controllo e accertamento presso le strutture ricettive, ivi compresi i locali di pernottamento, mediante personale della Polizia Locale eventualmente coadiuvato con il personale dell'ufficio Tributi.

3. La mancata presentazione della documentazione richiesta e/o la mancata risposta ai questionari, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, sarà sanzionata nelle modalità previste dal successivo art.10 del presente Regolamento.

4. Le disposizioni in materia di rateazione, per le somme notificate con avviso di accertamento esecutivo a recupero del mancato riversamento dell'imposta al Comune, si applica quanto previsto nel Regolamento IMU approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19/05/2020, articolo 31.

5. Al fine di quantificare l'importo dovuto e nel caso di mancato invio o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura ricettiva, dal locatore turistico e dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici, gli uffici comunali determineranno l'imposta in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quali parametri il numero dei posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale, nonché ogni altro elemento utile acquisito per tale determinazione.

Articolo 10

Sanzioni e interessi

1. Le violazioni di natura tributaria al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo. Le violazioni al presente Regolamento, di natura amministrativa, sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981. Tali sanzioni amministrative con i relativi importi sono stabilite con apposita deliberazione di Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 689/1981.

2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta di soggiorno, rispetto alla scadenza prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 471/97 e gli interessi calcolati secondo le norme vigenti, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili come previsto dall'articolo 180 del Decreto Legge 34/2020.

3. Per l'omessa, o infedele presentazione della dichiarazione annuale cumulativa, entro i termini previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera d) del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, del locatore turistico e del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, come previsto dall'articolo 180 del Decreto Legge 34/2020 e ss.mm.ii

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela prevista dal presente Regolamento, ovvero per la mancata esposizione, ben visibile agli ospiti, del materiale informativo, o per la mancata informazione sul proprio sito telematico, sull'applicazione dell'imposta di soggiorno, si applica, al gestore della struttura ricettiva, al locatore turistico e al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici, la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 267/2000 da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, del locatore turistico e del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di

portali telematici, nei termini previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs 267/00 da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981.

6. Per l'omessa presentazione delle comunicazioni periodiche nei termini previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera c) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 500,00, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/00, da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/198. Tale sanzione sarà irrogata per ciascuna comunicazione periodica trimestrale omessa.

Per le strutture che non sono registrate nel sistema informatico del Comune di Valeggio sul Mincio, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del presente Regolamento, per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, sarà considerata omessa la comunicazione per il trimestre precedente l'accertamento.

7. Per la mancata registrazione nel sistema informatico del Comune di Valeggio sul Mincio entro i termini previsti dall'art. 6 comma 2 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 500,00, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000, da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981.

8. Il gestore della struttura ricettiva, il locatore turistico e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici che ha ricevuto le sanzioni previste dai commi 6 e 7, è tenuto alla presentazione della comunicazione periodica trimestrale e al versamento dell'imposta di soggiorno evasa.

Articolo 10-bis

Ravvedimento operoso delle sanzioni tributarie

1. Sulle sanzioni amministrative per violazioni tributarie è applicato il ravvedimento operoso stabilito dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 472/97 correlato all'articolo 13 del Decreto legislativo 471/97. Il ravvedimento operoso è possibile, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché al pagamento degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione,

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione può essere richiesta mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Valeggio sul Mincio da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci per trimestre solare.

Articolo 13

Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
2. ~~Il Regolamento sarà inviato per la pubblicazione mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.~~

Articolo 14

Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta sarà finalizzato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, il Sindaco potrà istituire una Commissione paritetica e decentrata composta da due rappresentanti della Giunta e da un membro per ogni associazione delle categorie interessate dall'imposta presenti sul territorio comunale. Tale commissione si dovrà riunire almeno due volte l'anno in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico.

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento.
2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'Ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.